



Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Fascicolo n. 2021/11.17.02/000018

ORDINANZA N. 9 del 19/01/2021

OGGETTO: SP115 MONTIANO

ISTITUZIONE A CARATTERE PERMANENTE DEL LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMA NON SUPERIORE A 50 KM/H NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 0+320 (FINE CENTRO ABITATO CASE CASTAGNOLI) ED IL KM 1+950 (INIZIO CENTRO ABITATO CALISESE) IN COMUNE DI CESENA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

FACENDO SEGUITO alla segnalazione ed indicazione dell'Ufficio Manutenzione Strade di Cesena aventi per oggetto l'aggravarsi della situazione di degrado del manto bituminoso con la presenza di diffusi ammaloramenti che interessano il tratto extra urbano della SP115 "MONTIANO" compreso tra i centri abitati di Case Castagnoli e Calisese nel Comune di Cesena (FC);

ACCERTATA la presenza di tratti interessati da assestamenti della struttura stradale che riguardando parzialmente la sede stradale pregiudicano la sicurezza della circolazione rendendo necessario limitare la velocità dei veicoli;

RITENUTO opportuno procedere inoltre al riordino dei limiti di velocità fuori dai centri abitati al fine di determinare condizioni omogenee del segnalamento tali da agevolare una migliore percezione per la corretta condotta di guida da adottare da parte degli utenti della strada, in relazione soprattutto alla necessità di elevare le condizioni di sicurezza;

ACCERTATA la necessità di garantire l'incolumità pubblica con un livello di sicurezza adeguato nella percorrenza della SP115 "MONTIANO", si rende necessario istituire il limite di velocità non superiore a 50 km orari sul tratto compreso tra i centri abitati di Case Castagnoli e Calisese;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285, concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori dai centri abitati limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada interessata;

VISTO l'art. 142 dello stesso Codice della Strada che attribuisce all'Ente proprietario della strada la possibilità di stabilire limiti minimi e massimi di velocità nei tratti fuori dai centri abitati;

VISTO il Regolamento per la esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495

PRESO ATTO della istruttoria svolta dall'Ufficio Manutenzione Strade Forli-Cesena;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 102 del 13.09.2019 Prot. Gen. n. 24266/2019 con il quale è stato affidato all'Arch. Alessandro Costa l'incarico di direzione del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale ed in sua assenza, con delega di firma, al Dott. Mauro Maredi ;

ORDINA

- **l'istituzione a carattere permanente del limite massimo di velocità di km/h 50 (fig. II 50)** per tutti i veicoli circolanti in entrambi i sensi di marcia dalla prog. km 0+320 (fine centro abitato Case Castagnoli) alla progr. km 1+950 (inizio centro abitato Calisese) nel Comune di Cesena;
- che l'istituzione del limite di velocità massima di 50 km/h sul tratto compreso tra il centro abitato di Case castagnoli e quello di Calisese **venga reso esecutivo mediante apposita segnaletica stradale installata in base alle prescrizioni del citato Decreto Legislativo 285/92 e collocata in opera e mantenuta a cura e spese dell'Ufficio Manutenzione Strade area di Cesena.**
- che l'Ufficio Manutenzione Strade area di Cesena, monitori costantemente la sicurezza e regolarità del flusso veicolare nel tratto di strada indicato ed in caso di ulteriori cedimenti e/o cenni di movimenti dovuti al traffico o per cause proprie adotti immediatamente ogni possibile soluzione per garantire la sicurezza della circolazione.

- che tutta la segnaletica relativa alla segnalazione di obblighi, divieti e limitazioni siano notificati agli utenti con i segnali previsti dal sopracitato Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e vengano collocati in opera e mantenuti a cura e spese dell'Ufficio Manutenzione Strade di Cesena.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. L.vo 30.04.92 n. 285 sono incaricati della esecuzione del presente procedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Ogni provvedimento o atto in contrasto con la presente ordinanza è da ritenersi decaduto.

Il testo della presente ordinanza viene reso disponibile in consultazione nell'apposita sezione del sito della Provincia di Forlì-Cesena.

Secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm. si precisa che contro il presente provvedimento gli interessati possono sempre proporre ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna - o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge, nel rispetto del D.L.vo n. 104/2010

La presente Ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi			
128	Comune di CESENA	protocollo@pec.comune.cesena.fc.it	PEC
89	Prefettura di FORLÌ-CESENA	protocollo.preffc@pec.interno.it	PEC
399	Comando Provinciale CARABINIERI	tfc27996@pec.carabinieri.it	PEC
10135	Compagnia CARABINIERI Cesena	tfc28765@pec.carabinieri.it	PEC
1252	Comando POLIZIA STRADALE	sezpolstrada.fc@pecps.poliziadistato.it	PEC
10136	Centro Addestramento polizia di Stato CESENA	caps.cesena.fc@pecps.poliziadistato.it	PEC
320	Comando Provinciale CORPO FORESTALE	cp.forli@pec.corpoforestale.it	PEC
1255	Polizia Provinciale FORLÌ-CESENA	poliziaprovinciale@provincia.fc.it	MAIL
132381	URP	urpfc@provincia.fc.it	MAIL

Responsabile dell'atto:
Istruttore:

Dott. Mauro Maredi
geom. Maurizio Scaioli

Firma
per il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Dott. Mauro Maredi